

REGOLAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Per quanto non stabilito nel presente Regolamento, si fa riferimento a: L.P. 20/1995; O.M. 215/1991; c.m. 105/1975; D.G.P. 2523/2003 e segg.; D.Lgs. 297/1994; L.P. 14/2016.

Gli organi collegiali del Liceo Classico / Liceo Linguistico «Giosuè Carducci» di Bolzano sono:

- a. il Consiglio di classe;
- b. il Collegio docenti;
- c. il Comitato per la valutazione del servizio dei/delle docenti;
- d. il Consiglio di Istituto;
- e. il Comitato Genitori;
- f. il Comitato Studenti
- g. l'Organo di Garanzia

Gli organi sub a), b) e c) sono presieduti dal/la Dirigente scolastico/a o da un/a suo/a delegato/a.

Il Consiglio di Istituto elegge nella sua prima seduta un/a Presidente e un vice- presidente scelti fra la componente genitoriale.

Gli organi sub e) e f) nella prima seduta eleggono nel proprio seno il/la proprio/a presidente, scegliendolo tra i loro componenti, e ne comunicano i nominativi al/la Dirigente scolastico/a. L'organo sub g) è presieduto da un genitore.

Disposizioni generali sul funzionamento degli organi collegiali

La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta, di norma, con un preavviso di cinque giorni rispetto alla data delle riunioni.

La prima convocazione del Consiglio di Istituto, del Comitato genitori e del Comitato studenti, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri, è disposta dal/la Dirigente scolastico/a.

La convocazione ordinaria, disposta dal/la Presidente dell'organo, deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'organo collegiale ovvero mediante affissione all'albo di apposito avviso, che è adempimento sufficiente.

L'atto di convocazione deve indicare l'orario di apertura, gli argomenti all'ordine del giorno della seduta dell'organo collegiale, eventuali materiali di riferimento utili alla discussione.

Di ogni seduta dell'organo collegiale viene tempestivamente redatto processo verbale a cura del segretario. Il verbale viene firmato dal/la Presidente e dal segretario.

I verbali sono raccolti in appositi registri a pagine numerate.

In caso di necessità e urgenza gli organi di cui all'art. 1 possono essere convocati con un preavviso di 48 ore (salvo diverse successive disposizioni) anche con modalità diverse da quelle elencate al comma 2.

Gli organi collegiali, in caso di urgenza e assoluta impossibilità a tenere le proprie sedute in presenza, possono svolgerle in modalità telematica, a distanza, secondo quanto previsto in apposito Regolamento. Tali sedute e conseguenti deliberazioni hanno piena validità.

Programmazione e svolgimento delle attività degli organi collegiali

Le attività degli organi collegiali, con esclusione dei consigli di disciplina degli alunni e alunne, sono programmate, ove possibile, all'inizio di ogni anno scolastico, al fine di realizzare un ordinato svolgimento delle stesse.

Ciascun organo collegiale agisce nell'ambito delle proprie specifiche competenze (didattiche,

educative, formative, organizzative, amministrative e finanziarie) in relazione alle concrete esigenze degli alunni e alunne e alunne, delle classi, della scuola.

Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali e monocratici che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate materie.

Segretari degli organi collegiali

Nell'ambito del Collegio docenti le funzioni di segretario, con compiti di verbalizzazione, sono svolte da un/a docente incaricato dal/la Dirigente scolastico/a.

Nei consigli di classe, accanto a ogni coordinatore/coordinatrice viene nominato un collaboratore, il quale può essere incaricato della redazione del verbale. Il/La coordinatore/coordinatrice ne rimane responsabile ed è tenuto a sottoscriverlo insieme all'estensore materiale.

Nell'ambito di tutti gli altri organi collegiali le funzioni di segretario sono attribuite dal/la Presidente in ciascuna seduta a uno dei membri.

Modalità di partecipazione agli organi collegiali di soggetti estranei

Alle sedute del Collegio docenti, previo invito del/la Dirigente scolastico/a ovvero su richiesta di un terzo dei/le componenti del Collegio stesso, possono partecipare il/la Presidente del Consiglio di Istituto, il/la Presidente del Comitato Genitori e il/la Presidente del Comitato studenti.

I/le componenti del Collegio Docenti che intendono invitare i soggetti sopra nominati inoltrano richiesta scritta e motivata al/la Dirigente scolastico/a con almeno 48 ore di anticipo rispetto alla data di convocazione della seduta. Nella richiesta vanno specificati i punti all'ordine del giorno per quali si richiede la loro presenza.

Alle sedute del Collegio docenti, previo invito del/la Dirigente scolastico/a, possono partecipare, relativamente a specifici punti all'ordine del giorno, specialisti che operano in ambito scolastico con compiti socio – psico – pedagogici, medici, di sicurezza e di orientamento

Qualora l'invito di soggetti estranei al Collegio docenti abbia luogo ad opera del/la Dirigente scolastico/a, della loro presenza si dà notizia nell'atto di convocazione della seduta.

Qualora alle sedute del Consiglio di Istituto partecipino specialisti che operano in ambito scolastico con compiti socio – psico – pedagogici, medici e di orientamento si dà notizia nell'atto di convocazione della seduta.

Nessun estraneo può essere presente in sede deliberativa né in sede di discussione quando si tratti di casi personali.

Pubblicità degli atti

La pubblicità degli atti deliberativi del Consiglio di Istituto avviene mediante affissione all'albo di Istituto.

I verbali e tutti gli altri scritti preparatori sono depositati nell'ufficio di segreteria dell'Istituto e sono esibiti a chi ne faccia richiesta nelle modalità dettate dalla legge.

Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo richiesta scritta contraria dell'interessato.

Elezioni degli organi collegiali

La Commissione elettorale d'Istituto è nominata dal/la Dirigente scolastico/a; essa verifica le liste, predispone le schede, appronta i seggi, verifica i verbali di scrutinio.

Le elezioni, per gli organi collegiali di durata annuale, hanno luogo, possibilmente, nello stesso giorno ed entro il secondo mese dell'anno scolastico. Sono fatte salve diverse disposizioni ministeriali.

Le elezioni per la costituzione dei Consigli di Istituto, dei Consigli di classe e sono indette dal/la Dirigente scolastico.

Le componenti scolastiche che hanno diritto alla rappresentanza negli organi collegiali a livello d'Istituto, sono costituite dai/dalle docenti in servizio presso l'Istituto, dai genitori degli alunni e alunne, dal personale amministrativo, tecnico ed ausiliario e dagli alunni e alunne.

L'elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti dei genitori spetta solo ai genitori degli alunni e alunne iscritti alle classi interessate, e, anche se i figli sono maggiorenni, spetta a entrambi i genitori e a coloro che ne fanno legalmente le veci. All'elezione dei rappresentanti nel Consiglio d'Istituto partecipano solo i rappresentanti di classe (Comitato genitori).

All'elezione dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse nei consigli di classe partecipano solo gli alunni e alunne iscritti alle classi interessate; all'elezione dei rappresentanti nel Consiglio d'Istituto partecipano solo i rappresentanti di classe (Comitato degli studenti). L'elettorato attivo e passivo compete agli alunni e alunne qualunque sia la loro età.

Il Collegio docenti plenario elegge il comitato per la valutazione del servizio dei/delle docenti.

Attività del Consiglio di classe

I Consigli di classe ordinari sono inseriti nel Piano annuale delle attività collegiali. Nel corso dell'anno scolastico i Consigli di classe ordinari hanno luogo almeno due volte con la presenza dei soli/e docenti e almeno due volte nella configurazione allargata a tutti i genitori. I compiti del coordinatore di classe e del docente collaboratore sono pubblicati sul sito della scuola.

Il/La docente coordinatore di classe nella prima seduta del corrispondente Consiglio illustra a genitori e alunni e alunne le linee essenziali dell'azione educativa e didattica della classe nonché della programmazione curricolare.

Il Consiglio di classe in forma "allargata", con la partecipazione estesa a tutti i genitori e a tutti gli alunni e alunne, discute di problemi di carattere generale relativi al profitto e alla disciplina della classe e formula proposte. Eventuali decisioni in merito spettano ai soli/le componenti effettivi, elettivi e di diritto (rappresentanti dei genitori e degli alunni e alunne, il/la Dirigente o suo delegato, i/le docenti della classe), che vi provvedono in seduta separata.

Le riunioni di carattere straordinario vengono convocate dal/la Dirigente scolastico/a di norma con 5 giorni di anticipo. Dette riunioni possono essere anche convocate dal docente coordinatore di classe, a ciò specificamente delegato, qualora ne ravvisi la necessità, in accordo con il/la Dirigente scolastico/a e previa approvazione dell'ordine del giorno.

Qualora ricorrano i presupposti dell'urgenza e della necessità, i Consigli di classe possono essere convocati anche con preavviso più breve di quello ordinario.

Il/la Dirigente scolastico/a può convocare il Consiglio di classe, nella sua configurazione ristretta (solo docenti), anche qualora la metà più uno dei/le componenti ne faccia richiesta scritta e motivata.

Richieste di riunioni del Consiglio di classe possono essere presentate al/la Dirigente scolastico/a, per iscritto, anche dalla componente elettiva dei genitori e degli studenti, con cinque giorni di anticipo rispetto alla data proposta e devono contenere chiare indicazioni circa l'ordine del giorno. Il/la Dirigente scolastico/a, sentito il/la docente coordinatore di

classe, valuta l'opportunità di convocare o non convocare il Consiglio.

Attività del Collegio docenti

Le sedute ordinarie del Collegio docenti sono previste nel Piano annuale delle attività collegiali.

Il Collegio docenti si riunisce inoltre ogniqualvolta il/la Dirigente scolastico/a ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi/le componenti ne faccia richiesta scritta e motivata al/la Dirigente scolastico/a.

In caso di assenza o impedimento del/la Dirigente, il Collegio docenti è presieduto dal/la Docente con funzioni vicarie; in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo la Presidenza dell'organo va al collaboratore più anziano per servizio.

Attività del Comitato per la valutazione del servizio dei/le docenti

Il Comitato per la valutazione del servizio dei/delle docenti si riunisce alla conclusione dell'anno prescritto agli effetti della valutazione del periodo di prova o di inserimento professionale dei/le docenti, o ogniqualvolta si renda necessario, ai fini della valutazione dei/delle docenti in prova ovvero dei/le docenti che ne facciano richiesta, su convocazione del/la Dirigente scolastico/a.

Attività del Consiglio di Istituto

Il Consiglio d'Istituto si riunisce ogniqualvolta ciò si renda necessario, su convocazione concordata tra il/la Dirigente scolastico/a e il/la Presidente del Consiglio stesso, e le relative deliberazioni vengono pubblicate sul sito della scuola.

Attività del Comitato dei genitori

Il Comitato dei genitori ha diritto di utilizzare idonei locali presso la sede scolastica per le proprie riunioni al fine di dibattere questioni afferenti alle attività scolastiche.

La richiesta di utilizzo dei locali deve essere presentata dal Presidente del Comitato al/la Dirigente scolastico/a e deve indicare le date, gli orari e le modalità per l'utilizzo dei locali necessari.

Il/la Dirigente scolastico/a accorda l'utilizzo dei locali previo accertamento della disponibilità degli stessi e valutate le finalità della riunione.

Il Comitato genitori elegge i/le rappresentanti al Consiglio di Istituto e il/la rappresentante nell'Organo di garanzia, garantendo almeno un membro sostitutivo.

Attività del Comitato studenti

Il Comitato studenti ha diritto di utilizzare presso la sede scolastica i locali necessari per le proprie riunioni al fine di dibattere questioni afferenti alle attività scolastiche.

La richiesta di utilizzo dei locali deve essere presentata dallo studente Presidente del Comitato al/la Dirigente scolastico/a e deve indicare le date, gli orari e le modalità per l'utilizzo dei locali necessari.

Il/la Dirigente scolastico/a accorda l'utilizzo dei locali previo accertamento della disponibilità degli stessi e previa approvazione dell'ordine del giorno per il quale la riunione è stata richiesta.

Il Comitato Studenti elegge i/le rappresentanti al Consiglio di Istituto e il/la rappresentante nell'Organo di garanzia, garantendo almeno un membro sostitutivo.

Attività dell'Organo di Garanzia

L'Organo di garanzia si riunisce ogniqualvolta vi sia un ricorso avverso una sanzione disciplinare.

L'organo di garanzia è validamente costituito con la presenza di almeno tre membri.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, che non possono avvalersi dell'Istituto dell'astensione dal voto. In caso di parità di voti è decisivo il voto del/la Presidente.

In caso di incompatibilità di un membro effettivo, subentra il membro sostitutivo della rispettiva categoria.

ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E STUDENTESSE

Gli studenti e le studentesse hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola. Le assemblee studentesche favoriscono la discussione di problemi interni alla classe o all'istituto e costituiscono occasione di confronto democratico su questioni riguardanti la scuola e la società in funzione di una più ampia formazione culturale e civile. Le assemblee studentesche, in quanto spazi di autonoma partecipazione e formazione riservati agli alunni e le alunne, si svolgono secondo un regolamento steso dal Comitato degli studenti e inviato in visione al Consiglio di Istituto. L'esercizio dei diritti di tutti i partecipanti è garantito dal comitato degli studenti e dal/la Dirigente scolastico/a.

Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni e negli ultimi quindici giorni del quadrimestre o trimestre. All'assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al/la Dirigente o un suo delegato, gli insegnanti della classe o dell'istituto. Non é consentito agli alunni e le alunne di lasciare l'assemblea di classe o di Istituto se non per validi motivi, giustificati dall'insegnante di sorveglianza.

Richiesta, svolgimento e autorizzazione delle assemblee di classe e loro vigilanza

La richiesta di assemblea di classe deve essere presentata al/la Dirigente scolastico/a, con almeno cinque giorni di anticipo sulla data di effettuazione, da parte degli studenti rappresentanti.

Le richieste di assemblea, indirizzate al/la Dirigente scolastico/a mediante apposito modulo predisposto dalla scuola, devono contenere:

- a. la data e l'ora di inizio e di chiusura
- b. l'ordine del giorno
- c. la firma del/la docente dell'ora di lezione in cui si svolge l'assemblea
- d. le firme dei due rappresentanti degli studenti che assumono l'iniziativa della domanda.

Ciascuna classe ha diritto a svolgere una assemblea mensile della durata di due ore, da ottobre a maggio compresi.

Uno/a studente/ssa, scelto dalla classe fra i due rappresentanti, assume le funzioni di presidente dell'assemblea.

Uno/a studente/ssa assume le funzioni di segretario verbalizzante e durante l'assemblea redige un verbale che dia conto di quanto emerso durante lo svolgimento dell'assemblea. Al termine dell'assemblea il verbale, debitamente sottoscritto dal/la presidente e dal segretario dell'assemblea, viene consegnato in segreteria. L'autorizzazione all'effettuazione di una successiva assemblea è subordinata alla consegna del verbale.

Tutti gli studenti e studentesse hanno il dovere di concorrere all'ordinato e corretto svolgimento dell'ordine del giorno stabilito.

Le assemblee sono autorizzate dal/la Dirigente scolastico/a e sono regolate dalla normativa statale e provinciale vigente.

In caso di inadempienze o scorrettezze da parte degli studenti durante lo svolgimento dell'assemblea, il/la Dirigente scolastico/a o il docente titolare dell'ora in cui essa ha luogo ne sospendono lo svolgimento senza diritto al recupero.

Per tutta la durata delle assemblee i/le docenti in servizio devono rimanere in Istituto, nelle vicinanze dell'aula, e assicurare la vigilanza su studenti e studentesse e l'ordinato svolgimento dei lavori dell'assemblea, in base al proprio orario di servizio.

I/le docenti in servizio hanno facoltà di assistere alle assemblee.

Richiesta, svolgimento e autorizzazione delle assemblee di Istituto e loro vigilanza

La richiesta di assemblea di Istituto deve essere presentata al/la Dirigente scolastico/a, con almeno cinque giorni di anticipo sulla data di effettuazione, da parte del comitato degli studenti per tramite degli studenti rappresentanti di Istituto ovvero su richiesta di almeno il 10% della totalità degli studenti.

Le richieste di assemblea, indirizzate al/la Dirigente scolastico/a, devono contenere:

- a. la data e l'ora di inizio e di chiusura,
- b. l'ordine del giorno,
- c. le firme dei rappresentanti di Istituto degli studenti,
- d. il nominativo dello/a studente/ssa prescelto dal Comitato degli studenti per presiedere l'assemblea.

Tutti gli studenti hanno il dovere di concorrere all'ordinato e corretto svolgimento dell'ordine del giorno stabilito.

Le assemblee sono autorizzate dal/la Dirigente scolastico/a. Alle assemblee di Istituto possono essere dedicate fino a dodici ore di lezione nel corso dell'anno scolastico. Le assemblee sono regolate dalla normativa statale e provinciale vigente.

In caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento o di fronte alla constatata impossibilità di un ordinato svolgimento, il/la Dirigente scolastico/a dichiara l'immediata sospensione dell'assemblea, fatto salvo il deferimento dei singoli studenti ai rispettivi Consigli di classe in ordine alle personali responsabilità disciplinari.

Per tutta la durata dell'assemblea i/le docenti in servizio devono rimanere in Istituto nelle vicinanze dell'aula e assicurare la vigilanza sugli studenti e studentesse e l'ordinato svolgimento dei lavori dell'assemblea, in base al proprio orario di servizio.

I/le docenti in servizio hanno facoltà di assistere alle assemblee.

ASSEMBLEE DEI GENITORI

I genitori degli studenti e studentesse che frequentano il Liceo hanno il diritto di riunirsi nei locali della scuola per discutere problemi attinenti all'andamento didattico e disciplinare della/e classe/i.

Le riunioni dei genitori possono aver luogo per classe, per sezione, per più classi o per classi parallele.

Le domande per poter utilizzare i locali della scuola devono essere inoltrate da parte dei genitori rappresentanti di classe al/la Dirigente Scolastico/a in tempo utile e debbono necessariamente contenere:

- la data della riunione e l'ora di inizio e di chiusura
- l'indicazione delle classi di appartenenza per le quali i genitori avanzano domanda
- l'ordine del giorno della riunione
- le firme dei rappresentanti dei genitori delle classi interessate.

Alle riunioni dei genitori possono prendere parte anche esperti specialisti che operano in

ambito scolastico con compiti socio–psico–pedagogici, medici e di orientamento che siano terzi rispetto ai genitori e alla scuola. In tal caso i richiedenti ne fanno esplicita menzione nella lettera di richiesta.

Le riunioni dei genitori possono essere altresì convocate dal/la Dirigente scolastico/a.